COMUNE DI BARLETTA
BOZZA MODIFICA
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE: NORME TECNICHE

CAPO I - NORME DI CARATTERE GENERALE 4

ART. 1 4
ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 4
ART. 2 5
ATTUAZIONE DEL PIANO 5
ART. 3 5
AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CUI AI SUCCESSIVI ARTT.10 E 19 5
ART. 4 9
OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO 9
ART. 5 10
DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 10
ART. 6 11
PRESCRIZIONI TECNICHE 11
ART. 7 12
UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI FUORI DAI CENTRI ABITATI 12
ART. 8 12
UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DENTRO I CENTRI ABITATI 12
ART. 9 15
UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI NEI LUOGHI ED IN PROSSIMITÀ DEGLI EDIFICI 15
SOTTOPOSTI A VINCOLO 15

CAPO II - PUBBLICITA' ORDINARIA 15

- § 1 - PUBBLICITÀ PERMANENTE 15

ART. 10 15
MEZZI PUBBLICITARI DUREVOLI 15
ART. 11 16
AMBITI DI INTERVENTO 16
ART. 12 17
CARTELLO PUBBLICITARIO 17
ART. 13 19
INSEGNA DI ESERCIZIO 19
ART. 14 23
PREINSEGNA 23
ART. 15 24
TRANSENNA PARAPEDONALE 24
ART. 16 25
PALINE E PENSILINE FERMATA BUS 25
ART. 17 26
PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DELLE STAZIONI DI SERVIZIO 26
ART. 18 26
ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ PERMANENTE 26

- § 2 - PUBBLICITÀ TEMPORANEA 26

ART. 19 26
MEZZI PUBBLICITARI PROVVISORI 26
ART. 20 27
STRISCIONE 27
ART. 21 28
STENDARDO 28
ART. 22 29

CARTELLO TEMPORANEO 29
ART. 23 30
PREINSEGNA PROVVISORIA 30
ART. 24 30
TELI E PANNELLI PITTORICI MONOFACCIALI 30
ART. 25 30
MEGA POSTER 30
ART. 26 31
IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA (TOTEM) 31
ART. 27 32
VOLANTINAGGIO E PUBBLICITÀ COMMERCIALE 32

CAPO III - PIANO DELLE AFFISSIONI 33

ART. 28 33
CAMPO DI ATTUAZIONE 33
ART. 29 33
PRESCRIZIONI UBICATIVE 33
ART. 30 35
UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI NEI LUOGHI ED IN PROSSIMITÀ DEGLI EDIFICI 35
SOTTOPOSTI A VINCOLO 35
ART. 31 35
PIANI E STUDI DI ARREDO URBANO 35
ART. 32 35
OCCUPAZIONE DI MARCIAPIEDI 35
ART. 33 36
DEFINIZIONE E TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO, PRESCRIZIONI TECNICHE 36
ART. 34 37
SERVIZIO AFFISSIONISTICO DEL COMUNE 37
ART. 35 38
DISTRIBUZIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER FINALITÀ; ATTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI 38
ART. 36 38
EFFETTUAZIONE DELLE AFFISSIONI DIRETTE 38

CAPO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE 39

ART. 38 39
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 39
ART. 39 40
NORMA DI RINVIO 40

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I
NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1
Elaborati costitutivi del Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Barletta è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi e per l'effetto degli artt. 3 e 36 del D.L.vo 507/93.

Il Piano si articola nel presente Regolamento di attuazione, nell'Appendice relativa al Programma delle affissioni e contenente: le tabelle con l'elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, l'elenco degli impianti affissionistici per l'effettuazione delle Affissioni Dirette, le tavole riportanti le posizioni degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, le disposizioni per le Affissioni Dirette, la documentazione fotografica relativa alle posizioni per i nuovi impianti pubblici previsti e di quelli esistenti nonché delle Affissioni dirette, rappresentazione grafica e fotografica delle tipologie consentite per l'installazione degli impianti affissionistici pubblici e per l'effettuazione delle affissioni dirette.

Il Piano si articola inoltre nell'allegato <A>: tavola planimetrica contenente il quadro d'unione delle tavole relative agli impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette, nell'allegato <B>: tavola planimetrica contenente la delimitazione degli ambiti di intervento, nell'allegato <C>: censimento degli impianti affissionistici in atto al 25/07/2003, nell'allegato <D>: relazione illustrativa.

> ***Regolamento Vigente -*** *Articolo 1 - Elaborati costitutivi del Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni*
>
> *Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Barletta è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi e per l'effetto degli artt. 3 e 36 del D.L.vo 507/93. Il Piano si articola nel presente Regolamento di attuazione, nell'Appendice relativa al Programma delle affissioni e contenente: le tabelle con l'elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, l'elenco degli impianti affissionistici per l'effettuazione delle Affissioni Dirette, le tavole riportanti le posizioni degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, le disposizioni per le Affissioni Dirette, la documentazione fotografica relativa alle posizioni per i nuovi impianti pubblici previsti e di quelli esistenti nonché delle Affissioni dirette, la*
> *rappresentazione grafica e fotografica delle tipologie consentite per l'installazione degli impianti affissionistici pubblici e per l'effettuazione delle affissioni dirette.*
>
> *Il Piano si articola inoltre nell'allegato <A>: tavola planimetrica contenente il quadro d'unione delle tavole relative agli impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette,*

nell'allegato <B>: tavola planimetrica contenente la delimitazione degli ambiti di intervento, nell'allegato <C>: censimento degli impianti affissionistici in atto al 25/07/2003, nell'allegato <D>: relazione illustrativa.

ART. 2
Attuazione del Piano

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Barletta. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti affissionistici in atto ed il programma dei nuovi impianti affissionistici.

La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati agli artt. 10 e 19 del presente Regolamento di attuazione, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.

Regolamento Vigente - Articolo 2 - Attuazione del Piano

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Barletta. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti affissionistici in atto ed il programma dei nuovi impianti affissionistici.

La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati agli artt. 10 e 18 del presente Regolamento di attuazione, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.

ART. 3
Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi artt.10 e 19

Il presente articolo si applica per gli impianti pubblicitari ex artt.10 e 19 del presente Regolamento.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari visibili da strade statali, regionali o provinciali, è rilasciato dal Comune di Barletta previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, è rilasciato dal Comune di Barletta previa analoga autorizzazione da parte dell'ente Ferrovia dello Stato e nulla osta dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune.

Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposita autorizzazione al Comune di Barletta.

Alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune, l'autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato se si tratta di impianto su sede ferroviaria, l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo se si tratta di impianto permanente in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico, autorizzazione da parte dei proprietari di aree private.

Relativamente all'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10, il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza al Comune di Barletta.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata da operatori della pubblicità regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, nella relativa categoria di appartenenza, è fatta eccezione per le insegne di esercizio e le preisegne, per le quali la domanda può essere presentata anche dal titolare della propria attività. L'istanza da parte del soggetto richiedente, dovrà contenere:

a) le generalità;
b) il codice fiscale e partita IVA;
c) iscrizione alla C.C.I.A.A. con relativo certificato in corso di validità,
d) indicazione della residenza e domicilio legale;
e) indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, espressa anche in termini di coordinate cartografiche, validata dall'ufficio ACI;
f) la descrizione del mezzo pubblicitario come specificato al successivo art.10;
g) la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel Regolamento TOSAP nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia;
h) dichiarazione in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

Alla domanda per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10 dovrà essere allegato quanto di seguito indicato:

- attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo tecnico;
- nr. 4 copie stralci planimetrici in cui si evince l'ambito di appartenenza – planimetrie – prospetti e sezioni dettagliati e quotati, firmati da un tecnico abilitato, ove si evidenzia l'esatta

collocazione dell'impianto e dai quali risulti la posizione per la quale si chiede l'autorizzazione per l'installazione;

- nr. 4 copie - relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato sulla definizione dell'opera che si vuole realizzare con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale;
- nr. 4 copie di documentazione fotografica firmata da un tecnico abilitato al fine di dimostrare il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante, eventuale bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre. Qualora l'impianto sia a messaggio variabile, dovranno essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti;
- autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune;
- autorizzazione o nulla osta tecnico da parte dell'ente Ferrovie dello Stato se si tratta di impianto su sede ferroviaria ;
- autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente preposto alla tutela del vincolo se si tratta di impianto permanente in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico;
- dichiarazione o nulla osta tecnico da parte della proprietà dell'area interessata o del condominio;
- copia del documento di identità.

In sede di rilascio dell'autorizzazione la ditta dovrà presentare:

- avvenuto pagamento dell' I.CO.PU. (Imposta Comunale Pubblicità) calcolata vuoto per pieno, per tutta la durata dell'autorizzazione indipendentemente dall'utilizzo dell'impianto;
- avvenuto pagamento della T.O.S.A.P. (Tassa Occupazione Suolo Aree Pubbliche) ove richiesta, relativamente alla tipologia dell'impianto;
- polizza fidejussoria pari ad € 1.000,00 e polizza di responsabilità civile verso terzi, aventi durata pari alla durata dell'autorizzazione.

Solo per le insegne di esercizio la polizza fidejussoria e la polizza di responsabilità civile non sono richieste.

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare l'avvenuta installazione dell'impianto pubblicitario entro e non oltre gg. 90 dalla data di rilascio della stessa, pena la decadenza dell'autorizzazione.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10 ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal Codice della strada.

Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda, entro e non oltre la data di scadenza dell'autorizzazione, allegando quanto di seguito indicato:

- autorizzazione in originale;

- documentazione fotografica attestante la dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto pubblicitario;
- dichiarazione attestante lo stato di manutenzione ed il permanere delle condizioni di sicurezza dell'impianto pubblicitario;
- attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di rinnovo;
- polizza fidejussoria pari ad € 1.000,00 e polizza responsabilità civile verso terzi;
- attestazione rilasciata dal Concessionario per la riscossione dei tributi comunali, comprovante i versamenti ICOPU e TOSAP (ove richiesto), relativamente al periodo dell'autorizzazione.

> *Regolamento Vigente - <u>Articolo 3 - Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi artt.10 e 18</u>*
>
> *Il presente articolo si applica per gli impianti pubblicitari ex artt.10 e 18 del presente Regolamento.*
>
> *L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari visibili da strade statali, regionali o provinciali, è rilasciato dal Comune di Barletta previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.*
>
> *L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, è rilasciato dal Comune di Barletta previa analoga autorizzazione da parte dell'ente Ferrovia dello Stato e nulla osta dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune.*
>
> *Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposita autorizzazione al Comune di Barletta.*
>
> *Alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune, l'autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato se si tratta di impianto su sede ferroviaria, l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo se si tratta di impianto permanente in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico.*
>
> *Relativamente all'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10, il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza al Comune di Barletta, unitamente alla domanda per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale. L'istanza dovrà contenere le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente, l'indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, la descrizione del mezzo pubblicitario come specificato al successivo art.10 delle presenti norme, la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel Regolamento TOSAP nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.*
>
> *Alla domanda per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10 dovrà essere allegata la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo tecnico; dovranno inoltre essere allegati in duplice copia gli elaborati firmati da un tecnico abilitato dai quali risulti la posizione per la quale si chiede l'autorizzazione per l'installazione, la definizione dell'opera che si vuole realizzare con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, del bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre, dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale; gli elaborati dovranno dimostrare, anche con l'ausilio di fotografie, il corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante; qualora l'impianto sia a messaggio variabile, dovranno essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti. Alla*

domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da

garantirne la stabilità. E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini.

Qualora la strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità dell'area qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà privata; nel caso che l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, l'interessato dovrà produrre apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10 ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal Codice della strada. Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la stessa si intende rinnovata in mancanza di impedimenti. In sede di rilascio dell'autorizzazione l'impresa dovrà presentare apposita polizza fidejussoria pari ad € 1.000,00.

In sede di prima applicazione del presente piano, la procedura per l'acquisizione delle istanze e per il successivo rilascio delle autorizzazioni sarà la seguente:

1. le istanze potranno essere presentate esclusivamente a partire dal trentesimo giorno e sino al sessantesimo giorno successivi alla data di esecutività del piano.

Eventuali istanza pervenute al di fuori dei termini suddetti non saranno prese in considerazione;

2. le istanze dovranno essere inviate mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; è ammessa la consegna a mano presso il protocollo generale del Comune di Barletta. In caso di invio mezzo posta farà fede la data di spedizione;

3. l'ufficio competente, procederà alla verifica della completezza della documentazione presentata e in caso di carenze chiederà l'integrazione della istanza che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione; la richiesta di integrazione non riscontrata comporta l'automatica esclusione della domanda;

4. le domande pervenute entro il periodo di cui al punto n° 1 del presente articolo saranno sorteggiate al fine della determinazione della priorità e dell'ordine nel rilascio della autorizzazione da parte del comune.

ART. 4
Obblighi del titolare dell'impianto

L'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.10 e 19 dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.

Gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in modo particolare il rosso, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale soprattutto in prossimità delle intersezioni.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.10 e 19 occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari

degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 19 è a totale carico del titolare dell'impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi.

I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 sono a totale carico del titolare dell'impianto.

> *Regolamento Vigente - <u>Articolo 4 - Obblighi del titolare dell'impianto</u>*
>
> *L'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.10 e 18 dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.*
>
> *Gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.*
>
> *Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in modo particolare il rosso, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale soprattutto in prossimità delle intersezioni.*
>
> *In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.10 e 18 occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.*
>
> *La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 è a totale carico del titolare dell'impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi.*
>
> *I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 sono a totale carico del titolare dell'impianto.*
>
> *Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada.*

ART. 5
Decadenza e revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 19, decade nei casi di:

1) mancata installazione dell'impianto entro gg. 90 dal rilascio dell'autorizzazione;
2) mancata presentazione della domanda di rinnovo entro e no oltre la data di scadenza della autorizzazione;

3) motivi di interesse pubblico, legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio, incompatibili con la permanenza dell'impianto, ovvero modificazioni dello stato dei luoghi nell'area dell'impianto tali da rendere incompatibile la permanenza dello stesso;
4) sopravvenute condizioni di non sicurezza dell'impianto per il quale sia impossibile trovare nella stessa area posizioni alternative compatibili;
5) nel caso di rinnovo di autorizzazione, mancata presentazione dell' attestazione rilasciata dal Concessionario per la riscossione dei tributi comunali, comprovante i versamenti ICOPU e TOSAP (ove richiesto), relativamente al periodo dell'autorizzazione.

L'autorizzazione dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 19, può essere revocata nei casi di:

1) grave imperizia nell'installazione dell'impianto, tale da mettere in pericolo la pubblica e privata incolumità;
2) reiterata mancanza di effettuazione manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto o reiterati episodi di imperizia nelle operazioni di attacchinaggio di manifesti;
3) mancato pagamento, su segnalazione del Concessionario, dei tributi comunali ICOPU e TOSAP (ove richiesto);
4) difformità dell'installazione dell'impianto rispetto a quanto autorizzato;
5) mancata osservazione delle condizioni di cui al presente Piano, nonché alle prescrizioni di cui al vigente Codice della Strada.

Nel caso di avvio di procedimento di decadenza o revoca dell'autorizzazione, l'ufficio competente avvia gli adempimenti legislativi, al fine di emettere provvedimento definitivo di rimozione dell'impianto, diffidando il titolare a rimuovere lo stesso entro gg. 10, pena la rivalsa sulla polizza fidejussoria in suo possesso, nonché le sanzioni previste dal C.d.S. e la rimozione coatta.

ART. 6
Prescrizioni Tecniche

Fuori dai centri abitati è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli artt.10 e 19 nel rispetto di quanto prescritto per ciascuno di essi nei successivi articoli, e le cui caratteristiche siano conformi a quanto prescritto all'art.49 ed all'art. 50 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dentro i centri abitati, fermo restando quanto previsto dall'art.49 del D.P.R.495/92, è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 le cui caratteristiche siano conformi a quanto stabilito in proposito dal presente Piano per ciascuno di essi.

Su ogni mezzo pubblicitario permanente di cui all'art.10 dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale sono

riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, data di scadenza. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

> *Regolamento Vigente - Articolo 5 - Prescrizioni Tecniche*
>
> *Fuori dai centri abitati è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli artt.10 e 18 nel rispetto di quanto prescritto per ciascuno di essi nei successivi articoli, e le cui caratteristiche siano conformi a quanto prescritto all'art.49 ed all'art. 50 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.*
>
> *Dentro i centri abitati, fermo restando quanto previsto dall'art.49 del D.P.R.495/92, è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 18 le cui caratteristiche siano conformi a quanto stabilito in proposito dal presente Piano per ciascuno di essi.*
>
> *Su ogni mezzo pubblicitario permanente di cui all'art.10 dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero*
>
> *dell'autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.*

ART. 7
Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati

Fuori dai centri abitati la collocazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.10 e 19 sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni

> *Regolamento Vigente - Articolo 6 - Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati*
>
> *Fuori dai centri abitati la collocazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.10 e 18 sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.*

ART. 8
Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nel rispetto delle seguenti distanze:

- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.15,00
- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.10,00
- dai segnali di indicazione e dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari m.15,00
- dai passaggi pedonali e dai passi carrabili ……...m. 10,00

E' comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nei seguenti punti:

- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento;
- in corrispondenza di balconi e sui balconi (ad eccezione dei casi relativi alle insegne di esercizio di cui al successivo art. 13);
- in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici e/o di pubblica utilità;
- sugli spartitraffico aventi larghezza inferiore a mt. 1,50;
- sugli spartitraffico su cui insistono aiuole;
- lungo i marciapiedi attigui alle piste ciclabili aventi una larghezza minore di mt. 1,80;
- sul muro di cinta e sulle vie perimetrali il cimitero;
- e' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini.

Il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 e 19 dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

a) che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni d'ingresso;
e) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica;
f) l'installazione degli impianti pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.

Ai sensi del 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e

sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Ai fini del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Regolamento Vigente - Articolo 7 - Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati

All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nel rispetto delle seguenti distanze:
- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.15
- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione m.10
- dai segnali di indicazione e dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari m.15
E' comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nei seguenti punti:
- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.
Il il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 e 18 dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:
a) che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni d'ingresso;
e) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
Ai sensi del 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi

pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
Ai fini del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9
Ubicazione degli impianti pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, edifici di culto e scuole, è vietato installare impianti pubblicitari in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

Regolamento Vigente - Articolo 9 - Ubicazione degli impianti pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, edifici di culto e scuole, è vietato installare impianti pubblicitari in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

CAPO II
PUBBLICITA' ORDINARIA

- § 1 -
Pubblicità permanente

ART. 10
Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, insegne di esercizio, preinsegne, transenne parapedonali, pensiline e paline fermata bus, pubblicità all'interno delle stazioni di servizio.

E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto del C.d.S., degli aspetti urbanistici degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

Regolamento Vigente - Articolo 10 - Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, insegne di esercizio, preinsegne, transenne parapedonali, pensiline e paline fermata bus.
E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

ART. 11
Ambiti di intervento

Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in quattro Ambiti come delimitati nella planimetria "Allegato B" al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, e così definiti:

L'AMBITO N. 1 comprende le aree del centro storico di Barletta. In tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 2 comprende le aree poste all'interno del centro urbano di Barletta a prevalente destinazione residenziale; anche in questo Ambito si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 3 comprende le restanti aree poste all'interno del centro abitato di Barletta come delimitato ai sensi del Codice della strada; in tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.

L'AMBITO N. 4 comprende le aree poste all'interno e fuori del centro abitato di Barletta come delimitato ai sensi del Codice della strada; in tale Ambito l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita nel rispetto del Codice della strada.

Nei casi in cui il limite dell'ambito sia costituito da una strada urbana, detta strada e le facciate dei fabbricati ad essa prospicienti su ambedue i lati si intendono facenti parte dell'Ambito contiguo soggetto a maggiore tutela.

Regolamento Vigente - Articolo 11 - Ambiti di intervento

Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in quattro Ambiti come delimitati nella planimetria "Allegato B" al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, e così definiti:
L'AMBITO N. 1 comprende le aree del centro storico di Barletta. In tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 2 comprende le aree poste all'interno del centro urbano di Barletta a prevalente destinazione residenziale; anche in questo Ambito si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.
L'AMBITO N. 3 comprende le restanti aree poste all'interno del centro abitato di Barletta come delimitato ai sensi del Codice della strada; in tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.
L'AMBITO N. 4 comprende le aree poste al di fuori del centro abitato di Barletta come delimitato ai sensi del Codice della strada; in tale Ambito l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita nel rispetto del Codice della strada.
Nei casi in cui il limite dell'ambito sia costituito da una strada urbana, detta strada e le facciate dei fabbricati ad essa prospicienti su ambedue i lati si intendono facenti parte dell'Ambito contiguo soggetto a maggiore tutela.

ART. 12
Cartello pubblicitario

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici e utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.

La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono conformi a quanto stabilito per essi dal Codice della strada, nonché a quanto stabilito dal presente Regolamento in funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

AMBITO N. 1 – Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

AMBITO N. 2 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari mono o bifacciali nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 8 e 9. Nelle aree dell'Ambito N. 2 i cartelli devono essere di dimensioni mt. 1,00 x 1,40 ed installati, parallelamente o trasversalmente, su marciapiede avente larghezza minima di mt. 1,80, e potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta; è vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti; è consentita inoltre la diffusione del messaggio pubblicitario per mezzo di cartelli recanti immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato, purché la durata di ciascun messaggio non sia inferiore a tre minuti. All'interno dell'Ambito n°2 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva di 20 mq. ogni 100 metri di fronte stradale. Essi dovranno essere posti a distanza regolare l'uno dall'altro, tale da non ostacolare la visibilità dei mezzi pubblicitari già installati in prossimità.

Ogni operatore della pubblicità potrà essere autorizzato per una superficie espositiva nel limite massimo di mq. 84,00.

AMBITO N. 3 - E' consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari mono o bifacciali nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 8 e 9 del presente Regolamento. Nelle aree dell'Ambito N. 3 i cartelli

devono essere di dimensioni mt. 3,00 x 2,00 – mt. 4,00 x 3,00 – mt. 6,00 x 3,00 installati su marciapiede a pavimento a ridosso di muri ciechi o recinzioni aventi un altezza minima di mt. 3,50.

Tale installazione deve essere esclusivamente parallela all'asse stradale. I cartelli di dimensioni mt. 3.00 x 2,00 e di mt. 4,00 x 3,00 potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque non provochi abbagliamento; è consentita la luce intermittente e il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti. Inoltre è consentita la diffusione del messaggio pubblicitario recante immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato, purché la durata di ciascun messaggio non sia inferiore a tre minuti e purché l'impianto sia installato a distanza non inferiore a 50 metri dalle intersezioni.

I cartelli di dimensioni mt. 6,00 x 3,00 non potranno essere del tipo luminosi.

Ogni operatore della pubblicità potrà essere autorizzato per una superficie espositiva nel limite massimo di mq. 270,00

AMBITO N. 4 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari aventi una superficie massima di mq. 18,00, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada; non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

Ogni operatore della pubblicità potrà essere autorizzato per una superficie espositiva nel limite massimo di mq. 270,00.

> *Regolamento Vigente - <u>Articolo 12 - Cartello pubblicitario</u>*
>
> *Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici e utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.*
> *La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono conformi a quanto stabilito per essi dal Codice della strada, nonché a quanto stabilito dal presente Regolamento in funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*
> *AMBITO N. 1 – Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.*
> *AMBITO N. 2 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti artt.7, 8 e 9. Nelle aree dell'Ambito N. 2 sottoposte a vincolo di tutela i cartelli potranno essere collocati esclusivamente a ridosso e parallelamente alle facciate degli edifici esistenti, saranno del tipo monofacciale su palo, della superficie massima di mq.1,20 e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi; essi potranno essere luminosi solo per luce indiretta. Nelle restanti aree i cartelli potranno essere anche del tipo bifacciale, della superficie massima di mq.2,00 per ciascuna faccia, di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità degli stessi, e potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta; è vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti; è consentita inoltre la diffusione del messaggio pubblicitario per mezzo di cartelli recanti immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato, purché la durata di ciascun messaggio non sia inferiore a tre minuti. All'interno dell'Ambito n°2 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva di 20 mq. ogni 100 metri di fronte stradale; essi dovranno essere posti a distanza regolare l'uno dall'altro, tale da non ostacolare la visibilità dei mezzi pubblicitari già installati in prossimità.*

AMBITO N. 3 - E' consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari mono o bifacciali nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti artt.7, 8 e 9 del presente Regolamento. Tali cartelli saranno della superficie massima di mq.3,00 per ciascuna faccia e di forma rettangolare simile a quella degli altri cartelli eventualmente già collocati in prossimità, e potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento. E' consentita l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona. E' consentita l'installazione dei cartelli pubblicitari a parete lungo i muri ciechi. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti; è consentita inoltre la diffusione del messaggio pubblicitario per mezzo di cartelli recanti immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato, purché la durata di ciascun messaggio non sia inferiore a tre minuti e purché l'impianto sia installato a distanza non inferiore dei 50 metri dalle intersezioni. E' consentita l'installazione dei cartelli pubblicitari a parete lungo i muri ciechi, anche in deroga alla superficie massima di mq.6,00, purché secondo un progetto autorizzato dall'ufficio competente per il rilascio, salvo il nulla osta dell'organo di tutela, e non in contrasto con la normativa vigente. Tali cartelli potranno essere luminosi per luce propria; è vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile.
AMBITO N. 4 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada; non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

ART. 13
Insegna di esercizio

L'insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta; le insegne di esercizio si distinguono in insegne a parete e insegne a giorno.

Le insegne a parete sono quelle ancorate alla facciata di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono e possono essere frontali o a bandiera: le insegne frontali sono fissate al muro di pertinenza dell'attività e parallelamente ad esso, le insegne a bandiera sono fissate al muro di pertinenza dell'attività e perpendicolarmente ad esso.

Le insegne a giorno sono quelle non ricomprese nella definizione precedente; esse sono installate nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, coperture.

Le prescrizioni relative alle insegne sono regolate in funzione degli Ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante:

AMBITO N.1 - In tale Ambito, sono consentite unicamente le insegne a parete frontali o a bandiera; le insegne frontali potranno essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine ed avranno una lunghezza massima pari alla larghezza della vetrina stessa; le insegne a bandiera saranno poste ad un'altezza minima di m.2,20 da terra, avranno un'altezza massima di cm. 90 e potranno sporgere per una lunghezza non superiore ai due terzi della larghezza del marciapiede e comunque non superiore ai 90 cm., l'insegna potrà essere luminosa per luce propria o indiretta, è

consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata.

Nel centro storico l'insegne a parete frontali installate secondo le prescrizioni tecniche di cui sopra, dovranno essere del tipo in legno, ferro battuto o similari aventi caratteristiche di antichità e potranno essere luminose solo per luce indiretta.

Nel centro storico non è consentita l'istallazione di insegne e bandiera.

AMBITO N.2 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete frontali, a bandiera e a giorno; le insegne a parete frontali potranno avere una lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività se collocate al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine, potranno essere anche collocate su finestre e balconi, per una lunghezza massima pari alla larghezza della finestra o della sua proiezione sul balcone ed avranno un'altezza massima pari a cm.90. Per le insegne a bandiera valgono le medesime disposizioni previste per l'Ambito N.1. Le insegne a giorno potranno essere unicamente su palo e collocate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività, fatta eccezione per insegne a giorno relative alle farmacie, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 8, saranno poste ad un'altezza minima di 3 metri da terra e a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività; la superficie massima consentita per le insegne a giorno su palo è pari a mq. 1,50; in tale Ambito l'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta, è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N.3 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete frontali, a bandiera e a giorno; per le insegne a parete frontali e a bandiera valgono le medesime disposizioni previste per l'Ambito n°2, inoltre le insegne frontali potranno essere collocate, nei parapetti delle finestre e dei balconi, per tutta la loro lunghezza e avranno l'altezza massima pari a 90 cm. Le insegne a giorno potranno essere collocate su pali, pensiline e cancelli posti al piano terra del fabbricato in cui ha sede l'attività e sulle coperture di pertinenza dello stesso; le insegne a giorno su palo, della superficie complessiva massima pari a mq. 2,50, se collocate all'interno della recinzione sede dell'attività e sporgenti verso l'interno, devono avere una lunghezza massima pari a mt. 1,00 ed una altezza minima da terra pari a m. 3,00.

Se sporgenti verso l'esterno, lunghezza massima pari a due terzi del marciapiede, altezza minima da terra pari a mt. 4,00.

Dovranno essere collocate a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m.2,00 misurata dal ciglio, per una lunghezza massima pari a due terzi del marciapiede, purché l'asse del palo sia posto ad almeno 60 cm. dal ciglio del marciapiede o in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti.

Le insegne a giorno sui cancelli e sulle pensiline saranno collocate sulla sommità degli stessi e parallelamente ad essi; avranno una lunghezza massima limitata all'ampiezza del cancello o della pensilina ed un'altezza massima pari a cm. 90.

Le insegne a giorno poste sulle coperture saranno consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato in cui ha sede l'attività e interamente destinato all'attività che si intende pubblicizzare; saranno collocate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno alla loro altezza, e avranno una superficie massima pari al 3% della facciata su cui prospettano.

Le insegne a giorno potranno essere anche del tipo a totem ancorato a pavimento (solo all'interno della recinzione di pertinenza dell'attività) per una superficie complessiva massima di mq. 3,00.

Nell'Ambito n°3 le insegne a giorno potranno essere a messaggio variabile ed a luce intermittente; la variabilità del messaggio non potrà essere inferiore a cinque minuti se l'insegna è collocata in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli; in nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N. 4 - In tale Ambito è consentita l'installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della strada. Non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

Nelle aree e fabbricati di pertinenza dei Centri Commerciali, il Comune di Barletta può autorizzare l'installazione di insegne in base a progetti complessivi anche in deroga alle norme previste per le stesse nel presente articolo.

In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

a) devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;

b) non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m.

c) non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.

Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell'attività, e che tale impedimento risulti sufficientemente dimostrato, il Comune di Barletta potrà derogare dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle tipologie e delle caratteristiche prescritte dalle presenti norme in ciascun ambito ed il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.

In deroga alle prescrizioni previste nei suddetti ambiti, possono essere collocate targhe pubblicitarie a parete, senza alcun tipo di illuminazione, unicamente a piano terra in prossimità della pertinenza dell'attività, delle dimensioni massime di cm. 40 x 40.

Regolamento Vigente - Articolo 13 - Insegna di esercizio

L'insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta; le insegne di esercizio si distinguono in insegne a parete e insegne a giorno.
Le insegne a parete sono quelle ancorate alla facciata di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono e possono essere frontali o a bandiera: le insegne frontali sono fissate al muro di pertinenza dell'attività e parallelamente ad esso, le insegne a bandiera sono fissate al muro di pertinenza dell'attività e perpendicolarmente ad esso.
Le insegne a giorno sono quelle non ricomprese nella definizione precedente; esse sono installate nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, coperture.
Le prescrizioni relative alle insegne sono regolate in funzione degli Ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante:
AMBITO N.1 - In tale Ambito, sono consentite unicamente le insegne a parete frontali o a bandiera; le insegne frontali potranno essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine ed avranno una lunghezza massima pari alla larghezza della vetrina stessa; le insegne a bandiera saranno poste ad un'altezza minima di m.2,20 da terra, avranno un'altezza massima di cm.70 e potranno sporgere per una lunghezza non superiore ai due terzi del marciapiede e comunque non superiore ai 90 cm., inoltre le stesse non potranno sporgere oltre la proiezione dell'eventuale aggetto del solaio soprastante che risulti di lunghezza superiore ai 50 cm.; l'insegna potrà essere luminosa solo per luce indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata. Nel centro storico non è consentita l'istallazione di insegne e bandiera.
AMBITO N.2 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete e a giorno; per le insegne a parete valgono le medesime disposizioni previste per l'Ambito n°1, salvo per le insegne frontali che potranno avere una lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività. Le insegne a giorno potranno essere unicamente su palo e collocate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, saranno poste ad un'altezza minima di 3 metri da terra e a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività; la superficie massima consentita per le insegne a giorno su palo è pari a mq.1,50; in tale Ambito l'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata e sugli spazi pubblici.
AMBITO N.3 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete e a giorno; per le insegne a parete valgono le medesime disposizioni previste per l'Ambito n°2, inoltre le insegne frontali potranno essere collocate anche al primo piano sede dell'attività, nei parapetti delle finestre e dei balconi, per tutta la loro lunghezza e avranno l'altezza massima pari a 70 cm. Le insegne a giorno potranno essere collocate su pali, pensiline e cancelli posti al piano terra del fabbricato in cui ha sede l'attività e sulle coperture di
pertinenza dello stesso; le insegne a giorno su palo, della superficie massima pari a mq. 2,50, lunghezza massima pari a due terzi del marciapiede, altezza minima da terra pari a m.4 se sporgenti verso la strada e a m.3 se sporgenti verso l'interno del marciapiede, saranno collocate nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.7, a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m.2,00 misurata dal ciglio, purché l'asse del palo sia posto ad almeno 60 cm. Dal ciglio del marciapiede o in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti; le insegne a giorno sui cancelli e sulle pensiline saranno collocate sulla sommità degli stessi e parallelamente ad essi, avranno una lunghezza massima limitata

all'ampiezza del cancello o della pensilina ed un'altezza massima pari a cm.70; le insegne a giorno poste sulle coperture saranno consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato in cui ha sede l'attività e interamente destinato all'attività che si intende pubblicizzare, saranno collocate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno alla loro altezza, e avranno una superficie massima pari al 3% della facciata su cui prospettano. Nell'Ambito n°3 le insegne a giorno potranno essere a messaggio variabile ma non a luce intermittente, la variabilità messaggio non potrà essere inferiore a cinque minuti se l'insegna è collocata in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli; in nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N. 4 - In tale Ambito è consentita l'installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della strada. Non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

Nelle aree e fabbricati di pertinenza dei Centri Commerciali, il Comune di Barletta può autorizzare l'installazione di insegne in base a progetti complessivi anche in deroga alle norme previste per le stesse nel presente articolo.

In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

a) devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;

b) non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m.

c) non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.

Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell'attività, e che tale impedimento risulti sufficientemente dimostrato, il Comune di Barletta potrà derogare dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle tipologie e delle caratteristiche prescritte dalle presenti norme in ciascun ambito ed il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.

ART. 14
Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno e finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installato in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. da essa. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00x0,20 e superiori di m.1,50x0,30.

E' ammesso l'abbinamento sulla medesima struttura di sostegno di un numero massimo di sei spazi per preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che siano tutte delle stesse dimensioni ed oggetto di un'unica autorizzazione.

Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica.

AMBITO N.1 - non è consentita l'installazione di preinsegne, fatta eccezione per le farmacie;

AMBITO N.2 - è consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale di alberghi e ristoranti, parcheggi privati ed autorimesse, cliniche ospedaliere, farmacie, enti e sedi di attività di pubblica utilità, qualora a giudizio del Comune di Barletta si reputi utile l'impianto di un sistema informativo.
AMBITO N.3 e N.4 - è consentita l'installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione direzionale di attività industriali, artigianali e commerciali, in conformità a quanto previsto all'art.134 del D.P.R. 495/92 commi 5, 6, 7 e 8, e successive modificazioni ed integrazioni. L'impianto dovrà obbligatoriamente prevedere lo spazio per l'inserimento di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia; le richieste per l'installazione di nuove preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di completamento di ogni singolo impianto nel rispetto di quanto prescritto al primo comma.

> *Regolamento Vigente - <u>Articolo 14 – Preinsegna</u>*
>
> *Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno e finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installato in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. da essa. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00x0,20 e superiori di m.1,50x0,30.*
> *E' ammesso l'abbinamento sulla medesima struttura di sostegno di un numero massimo di sei spazi per preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che siano tutte delle stesse dimensioni ed oggetto di un'unica autorizzazione.*
> *Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica.*
> *AMBITO N.1 - non è consentita l'installazione di preinsegne.*
> *AMBITO N.2 - è consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale di alberghi e ristoranti, parcheggi privati ed autorimesse, cliniche ospedaliere, enti e sedi di attività di pubblica utilità, qualora a giudizio del Comune di Barletta si reputi utile l'impianto di un sistema informativo.*
> *AMBITO N.3 e N.4 - è consentita l'installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione direzionale di attività industriali, artigianali e commerciali, in conformità a quanto previsto all'art.134 del D.P.R. 495/92 commi 5, 6, 7 e 8, e successive modificazioni ed integrazioni. L'impianto dovrà obbligatoriamente prevedere lo spazio per l'inserimento di sei preinsegne per ogni senso di marcia; le richieste per l'installazione di nuove preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di completamento di ogni singolo impianto nel rispetto di quanto prescritto al primo comma.*

ART. 15
Transenna parapedonale

La transenna parapedonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nel centro abitato e lungo la viabilità extraurbana; la transenna parapedonale potrà essere installata unicamente in corrispondenza degli incroci, degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, solo se

l'Amministrazione riterrà necessario installarla per motivi di sicurezza; la collocazione della transenna parapedonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m. 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto.

La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapedonali non potrà superare i 3 mq. per singolo impianto, esse saranno del tipo rimovibile e saranno composte da una struttura con funzione di barriera e dell'altezza massima di m.1,20 recante il messaggio pubblicitario.

La transenna parapedonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi; il posizionamento della transenna parapedonale è autorizzato dal Comune di Barletta e la sua installazione e gestione è a carico del titolare dell'impianto.

> *Regolamento Vigente - Articolo 15 - Transenna parapedonale*
>
> *La transenna parapedonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nel centro abitato e lungo la viabilità extraurbana; la transenna parapedonale potrà essere installata unicamente in corrispondenza degli incroci, degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, solo se*
> *l'Amministrazione riterrà necessario installarla per motivi di sicurezza; la collocazione della transenna parapedonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m. 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto.*
> *La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapedonali non potrà superare i 3 mq. per singolo impianto, esse saranno del tipo rimovibile e saranno composte da una struttura con funzione di barriera e dell'altezza massima di m.1,20 recante il messaggio pubblicitario.*
> *La transenna parapedonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi; il posizionamento della transenna parapedonale è autorizzato dal Comune di Barletta e la sua installazione e gestione è a carico del titolare dell'impianto.*

ART. 16
Paline e Pensiline fermata bus

E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle Paline e Pensiline regolarmente autorizzate.

> *Regolamento Vigente - Articolo 16 - Paline e Pensiline fermata bus*
>
> *E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle Paline e Pensiline regolarmente autorizzate.*

ART. 17
Pubblicità all'interno delle stazioni di servizio

Nelle stazioni di servizio ubicate nei centri abitati, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari è disciplinata secondo quanto previsto dall'Art. 52 del Regolamento di Attuazione del vigente Codice della Strada.

Art. 18
Altre forme di pubblicità permanente

Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto e le tipologie secondo le esigenze di rispetto ambientale, della sicurezza e della circolazione veicolare e pedonale, e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.

Per soddisfare esigenze di comunicazione o informazione di pubblica utilità, la Giunta Comunale può approvare uno speciale progetto di collocazione di mezzi informativi su elementi e strumenti di arredo urbano, sia su proposta degli Uffici che su proposta ed elaborazione da parte di soggetti che producono servizi per la collettività.

> *Regolamento Vigente - Articolo 17 - Altre forme di pubblicità permanente*
>
> *Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, quali ad esempio totem bifacciali anche luminosi per luce propria o per luce indiretta, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto e le tipologie secondo le esigenze di rispetto ambientale, della sicurezza e della circolazione veicolare e pedonale, e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.*

- § 2 -
Pubblicità temporanea

ART. 19
Mezzi pubblicitari provvisori

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli pittorici monofacciali, mega poster, totem, volantinaggio e pubblicità commerciale.

L'esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.

Regolamento Vigente - Articolo 18 - Mezzi pubblicitari provvisori

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli pittorici monofacciali.
L'esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.

ART. 20
Striscione

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidezza, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 da terra in punti ben definiti ed individuati dal richiedente, nei punti attualmente utilizzati ed in quelli che saranno predisposti dal Comune di Barletta. L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di striscioni finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, sportive e culturali, patrocinate da Enti pubblici, morali, ed Associazioni culturali.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di striscioni finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di striscioni. Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

Regolamento Vigente - Articolo 19 – Striscione

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidezza, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 da terra ed unicamente nei punti attualmente utilizzati ed in quelli che saranno predisposti dal Comune di Barletta. L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana
precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.
AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di striscioni finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, sportive e culturali, patrocinate da Enti pubblici, morali, ed Associazioni culturali.
AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di striscioni finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali,

Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.
AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di striscioni. Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

ART. 21
Stendardo

Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidezza, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di Barletta. L'esposizione di stendardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.
AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di stendardi finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, sportive e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali.
AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di stendardi finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.
AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di stendardi Lo stendardo può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso lo stendardo può aggettare sulla carreggiata.

Regolamento Vigente - <u>Articolo 20 – Stendardo</u>

Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidezza, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di Barletta. L'esposizione di stendardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.
AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di stendardi finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, sportive e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali.
AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di stendardi finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.
AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di stendardi Lo stendardo può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso lo stendardo può aggettare sulla carreggiata.

ART. 22
Cartello temporaneo

Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di m.1,00 x 1,50 per ciascuna faccia, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m.2,00 prospicienti il fabbricato in cui ha sede l'attività a cui si riferiscono, o nelle aree private di pertinenza dell'attività; il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m. 1,20.

L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non superiore a tre di essi per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, sportive, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di cartelli temporanei.

Il cartello temporaneo può essere luminoso per luce indiretta.

> *Regolamento Vigente - Articolo 21 - Cartello temporaneo*
>
> *Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di m.1,00 x 1,50 per ciascuna faccia, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m.2,00 prospicienti il fabbricato in cui ha sede l'attività a cui si riferiscono, o nelle aree private di pertinenza dell'attività; il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m.1,50.*
> *L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non superiore a tre di essi per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.*
> *AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, sportive, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali.*

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.
AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di cartelli temporanei. Il cartello temporaneo può essere luminoso per luce indiretta.

ART. 23
Preinsegna provvisoria

Negli Ambiti nn.2, 3 e 4 sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definite all'art.37 del D.P.R.610/96, esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a mesi 3 non rinnovabili.

Regolamento Vigente - Articolo 22 - Preinsegna provvisoria

Negli Ambiti nn.2, 3 e 4 sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definite all'art.37 del D.P.R.610/96, esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a mesi 3 non rinnovabili.

ART. 24
Teli e pannelli pittorici monofacciali

E' autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali collocati su ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili. Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; Il richiedente dovrà allegare alla domanda di autorizzazione il bozzetto pubblicitario e le dimensioni del telo espositivo.

Regolamento Vigente - Articolo 23 - Teli e pannelli pittorici monofacciali

E' autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili, previo progetto approvato dal Comune di Barletta il quale valuterà anche il contenuto del messaggio in relazione al contesto urbano in cui è inserito. Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; non è consentito il messaggio variabile. Il richiedente l'installazione dovrà allegare alla domanda di autorizzazione anche il progetto del ponteggio stesso, redatto dal tecnico competente, che preveda espressamente la presenza del telo.

ART. 25
Mega Poster

E' autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali di grande formato collocati esclusivamente su muri nudi e ciechi, cioè privi di finestre, di decorazioni, di rivestimenti, e purchè il manufatto stesso sia asportabile. La forma è quella risultante dalla superficie o dalla struttura su cui viene inserito.
La dimensione massima deve corrispondere alla superficie del fronte dell'edificio.
Il telo di supporto all'immagine pubblicitaria deve essere resistente alla lacerazione, resistente alla trazione, autoestinguente, la bulloneria ed i vari sistemi di fissaggio devono essere in acciaio inox, verificato alla spinta del vento, il tutto mediante apposita certificazione documentata da tecnico abilitato.
I mega poster possono essere completati di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da tecnico abilitato. L'illuminazione potrà essere solo del tipo indiretta, non può essere del tipo intermittente e non deve provocare abbagliamento.
L'autorizzazione da parte dell'ufficio competente è subordinata alla presentazione di un progetto dettagliato a firma di un tecnico abilitato, il quale deve tener conto delle dimensioni, colori, sistemi di fissaggio, verifiche alla spinta del vento e certificazioni su menzionate oltre al nulla osta del condominio o del proprietario dell'edificio.
L'esposizione di mega poster è autorizzabile per un periodo massimo di mesi tre rinnovabile solo una volta per altri tre mesi.
AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di mega poster finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, sportive, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali.
AMBITI N.2, N.3 e N.4 - è consentita l'installazione di mega poster finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni, prodotti e/o attività commerciali.

ART. 26
Impianto di Pubblicità o propaganda (Totem)

Si definiscono "impianti di pubblicità o propaganda" (così definito dal comma 8 dell'Art.47 del Regolamento di Attuazione del vigente Codice della Strada), qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio.
Possono essere collocati lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a mt. 2,00, o nelle aree private di pertinenza dell'attività; i totem non devono costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei

pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e devono essere posizionati in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m. 1,20.

Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta.

Ogni soggetto richiedente potrà esporre complessivamente non più di cinque totem su tutto il territorio comunale, per un periodo massimo di giorni quindici rinnovabili solo una volta per ulteriori quindici giorni.

Potrà essere riformulata istanza per le stesse vie dopo essere trascorsi almeno giorni 90 dalla scadenza delle precedenti autorizzazioni, a condizione che non vi siano altre richieste da parte di altri soggetti nelle stesse vie.

Al rilascio dell'autorizzazione il soggetto richiedente dovrà produrre apposita polizza di responsabilità civile verso terzi.

E' comunque vietata la collocazione dei totem nei seguenti punti:

- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- sui ponti e sottoponti in generi;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento;
- sugli spartitraffico;
- sugli spartitraffico su cui insistono aiuole;

Per la collocazione dei TOTEM valgono le seguenti disposizioni:

- altezza massima mt.3.00;
- larghezza massima della base di supporto mt.1,00;

AMBITO N.1 - è consentito il posizionamento di totem finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, sportive, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali.

Non è prevista alcuna forma di illuminazione.

AMBITI N.2 - N.3 – N.4 - è consentita l'installazione di totem finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni, prodotti e/o attività commerciali.

Possono essere luminosi sia per luce propria, sia per luce indiretta. Qualora il totem sia luminoso, deve essere del tipo autoalimentato senza alcuna forma di approvvigionamento esterno di corrente elettrica.

ART. 27
Volantinaggio e Pubblicità commerciale

Il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario.
All'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o similare o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi.

CAPO III
PIANO DELLE AFFISSIONI

ART. 28
Campo di Attuazione

Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.
E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano per le Pubbliche Affissioni e per le Affissioni dirette.

> *Regolamento Vigente - Articolo 25 - Campo di Attuazione*
>
> *Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.*
> *E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano per le Pubbliche Affissioni e per le Affissioni dirette.*

ART. 29
Prescrizioni ubicative

Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano sono quelle indicate nell'appendice; sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera; dette posizioni sono da considerarsi derogabili unicamente dietro determina motivata del dirigente responsabile.
All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:
a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;

c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;
e) gli impianti affissionistici del formato 600x300 dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m.8,00 dalle intersezioni, e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati.

Lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, la collocazione dell'impianto affissionistico dovrà avvenire previa autorizzazione o nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada; per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune.

La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.

> *Regolamento Vigente - <u>Articolo 26 - Prescrizioni ubicative</u>*
>
> *Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano sono quelle indicate nell'appendice; sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera; dette posizioni sono da considerarsi derogabili unicamente dietro determina motivata del dirigente responsabile.*
> *All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:*
> *a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;*
> *b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;*
> *c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento*
> *d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;*
> *e) gli impianti affissionistici del formato 600x300 dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m.8,00 dalle intersezioni, e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati.*
> *Lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, la collocazione dell'impianto affissionistico dovrà avvenire previa autorizzazione o nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada; per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune.*
> *La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.*
> *Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.*

ART. 30
Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti affissionistici in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

> ***Regolamento Vigente*** *- Articolo 27 - Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo*
>
> *Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti affissionistici in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.*

ART. 31
Piani e studi di arredo urbano

Gli impianti affissionistici, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto affissionistico, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della rispondenza delle stesse alle norme del presente Capo.

> ***Regolamento Vigente*** *- Articolo 28 - Piani e studi di arredo urbano*
>
> *Gli impianti affissionistici, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.*
> *Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto affissionistico, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della rispondenza delle stesse alle norme del presente Capo.*

ART. 32
Occupazione di marciapiedi

L'installazione degli impianti affissionistici non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.
In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali,

nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Barletta, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive.

> *Regolamento Vigente - Articolo 29 - Occupazione di marciapiedi*
>
> *L'installazione degli impianti affissionistici non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.*

ART. 33
Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche

L'impianto per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare. Ciascun impianto è dotato di una cimasa recante la scritta "COMUNE DI BARLETTA - AFFISSIONI PUBBLICHE" oppure "COMUNE DI BARLETTA – AFFISSIONI DIRETTE", nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso
conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.
Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell'appendice:
SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio), con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140, 200x210, 600x300.
SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140.
SUPPORTO MURALE PER POSTERS del formato 600x300 in fondo metallico, sostenuto da pilastrini a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina, alta 20 cm.
Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone, i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo di collocazione dell'impianto il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm.70x100 o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto; i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di

dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto. Gli impianti affissionistici potranno essere luminosi per luce propria o per luce Indiretta

> ***Regolamento Vigente*** *- Articolo 30 - Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche*
>
> *L'impianto per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare. Ciascun impianto è dotato di una cimasa recante la scritta "COMUNE DI BARLETTA - AFFISSIONI PUBBLICHE" oppure "COMUNE DI BARLETTA – AFFISSIONI DIRETTE", nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso*
> *conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.*
> *Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell'appendice:*
> *SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio), con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140, 200x210, 600x300.*
> *SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140.*
> *SUPPORTO MURALE PER POSTERS del formato 600x300 in fondo metallico, sostenuto da pilastrini a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina, alta 20 cm.*
> *Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone, i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo di collocazione dell'impianto il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm.70x100 o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto; i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto. Gli impianti affissionistici potranno essere luminosi per luce propria o per luce Indiretta*

ART. 34
Servizio affissionistico del Comune

Dal censimento degli Impianti in atto al 25/07/2003 risultano n°253 impianti affissionistici di proprietà comunale per complessivi 1.315,60 mq pari a 1.852 fogli 70x100. Di questi n° 3 impianti per complessivi 72 mq pari a 96 fogli saranno destinati al servizio delle affissioni dirette.

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, e nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, gli Impianti affissionistici esistenti saranno

integrati con l'installazione di n° 142 nuovi impianti pari a mq. 1.005,60 (1.404 fogli del formato 70x100), per cui il presente Piano prevede che nel territorio comunale saranno presenti n° 390 impianti per le pubbliche affissioni per complessivi mq.2.135,60 (3.008 fogli del formato 70x100).

> *Regolamento Vigente - Articolo 31 - Servizio affissionistico del Comune*
>
> *Dal censimento degli Impianti in atto al 25/07/2003 risultano n°253 impianti affissionistici di proprietà comunale per complessivi 1.315,60 mq pari a 1.852 fogli 70x100. Di questi n° 3 impianti per complessivi 72 mq pari a 96 fogli saranno destinati al servizio delle affissioni dirette.*
> *Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, e nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, gli Impianti affissionistici esistenti saranno integrati con l'installazione di n° 142 nuovi impianti pari a mq. 1.005,60 (1.404 fogli del formato 70x100), per cui il presente Piano prevede che nel territorio comunale saranno presenti n° 390 impianti per le pubbliche affissioni per complessivi mq.2.135,60 (3.008 fogli del formato 70x100).*

ART. 35
Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità; attribuzione delle superfici

Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti indicati nell'appendice. Dette superfici sono attribuite secondo le seguenti modalità:
SUPERFICI A FINALITA' ISTITUZIONALE, SOCIALE O PRIVA DI RILEVANZA ECONOMICA, E AGLI ANNUNCI NECROLOGICI: n° 48 impianti per mq. 226,80 (324 fogli del formato 70x100);
SUPERFICI A FINALITA' COMMERCIALE: n° 342 impianti complessivi per mq. 1.908,80 (2.684 fogli del formato 70x100) così ripartiti: n° 84 impianti in categoria speciale per mq. 382,00 (544 fogli del formato 70x100), e n° 258 impianti in categoria normale per mq.1.526,80 (2.140 fogli del formato 70x100).

> *Regolamento Vigente - Articolo 32 - Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità; attribuzione delle superfici*
>
> *Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti indicati nell'appendice. Dette superfici sono attribuite secondo le seguenti modalità:*
> *SUPERFICI A FINALITA' ISTITUZIONALE, SOCIALE O PRIVA DI RILEVANZA ECONOMICA, E AGLI ANNUNCI NECROLOGICI: n° 48 impianti per mq. 226,80 (324 fogli del formato 70x100);*
> *SUPERFICI A FINALITA' COMMERCIALE: n° 342 impianti complessivi per mq. 1.908,80 (2.684 fogli del formato 70x100) così ripartiti: n° 84 impianti in categoria speciale per mq. 382,00 (544 fogli del formato 70x100), e n° 258 impianti in categoria normale per mq.1.526,80 (2.140 fogli del formato 70x100).*

ART. 36
Effettuazione delle affissioni dirette

Le Affissioni dirette possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel presente Piano.

La superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette, è distribuita in n° 21 impianti per mq. 378,00 (504 fogli del formato 70x100). Su tali impianti possono essere effettuate solo le affissioni di carattere commerciale. (Delibera di GC 265 10.12.2004)

> *Regolamento Vigente - Articolo 33 - Effettuazione delle affissioni dirette*
>
> *Le Affissioni dirette possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel presente Piano.*
> *La superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette, è distribuita in n° 21 impianti per mq. 378,00 (504 fogli del formato 70x100). Su tali impianti possono essere effettuate solo le affissioni di carattere commerciale. (Delibera di GC 265 10.12.2004)*

CAPO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 37
Supporti Provvisori

Soppresso

ART. 38
Adeguamento alla normativa

Le autorizzazioni dei mezzi pubblicitari durevoli di cui all'art.10, all'entrata in vigore del presente Piano, resteranno valide fino alla loro scadenza naturale. Il soggetto titolare dell'autorizzazione avente i requisiti di cui all'art. 3, potrà rinnovare le autorizzazioni adeguando gli impianti di cui all'art. 10 alle nuove disposizioni del presente Piano; inoltre per i cartelli pubblicitari, il rinnovo può avvenire solo complessivamente per le quantità espositive previste dall'art.12. Tutti gli impianti pubblicitari eccedenti le superfici previste dal suddetto art. 12, dovranno essere rimossi entro 90 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione, diversamente seguiranno le procedure di cui all'art. 23 del C.d.S.

I soggetti titolari di autorizzazioni per i quali la superficie espositiva è eccedente a quanto previsto dall'art. 12, dall'entrata in vigore del presente Piano, potranno presentare prospetto identificativo di tutti gli impianti che alla loro scadenza si intendono rinnovare nei limiti della superficie espositiva complessiva.

Diversamente l'ufficio interromperà le procedure di rinnovo, nel momento in cui la superficie complessiva autorizzata risulterà superiore alla quantità prevista dall'art.12.

Si precisa che il calcolo della superficie espositiva complessiva sarà effettuato per eccesso.

> *Regolamento Vigente - Articolo 35 - Adeguamento alla normativa*

Gli impianti esistenti per i quali non vi è alcun atto autorizzatorio, dovranno essere rimossi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano a cura e spese della ditta installatrice dell'impianto stesso, che dovrà provvedere anche al ripristino dello stato dei luoghi secondo le norme vigenti. Considerato che alla data di adozione del piano risultano autorizzati unicamente impianti pubblicitari fissi o pittorici, le relative autorizzazioni rilasciate dal Comune, in corso o già scadute, hanno validità sino al 30/06/2005. A partire dal 01/07/2005 i relativi impianti dovranno essere immediatamente rimossi a cura e spese dell'impresa installatrice che dovrà provvedere anche al ripristino dello stato dei luoghi.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, tutti i titolari dei mezzi pubblicitari, qualora non abbiano già adempiuto, dovranno richiedere al Comune di Barletta il rilascio della targhetta di cui all'art.5 del presente Regolamento, riportante gli estremi identificativi ed autorizzativi come prescritto dal Codice della strada; tale targhetta dovrà risultare installata sull'impianto entro il termine di trenta giorni dal rilascio.
In caso di inosservanza a quanto previsto dal presente articolo si procederà nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 39
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.

Regolamento Vigente - Articolo 36 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.